

Proponiamo il riepilogo dei compiti che spettano ai diversi soggetti coinvolti nella denuncia o verifica degli impianti.

## **RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. 462/2001**

### **1. Obblighi dell'installatore che esegue un impianto nuovo o effettua sostanziali modifiche su impianto esistente**

- Redige la dichiarazione di conformità (L. 46/90 e DM 20/2/92) e la rilascia al datore di lavoro.

### **2. Obblighi dell'ISPEL**

- Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo;
- effettua verifiche a campione;
- trasmette le risultanze all'ARPA.

### **3. Obblighi dell'ARPA**

- Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di effettuazione di verifiche periodiche, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo;
- effettua l'omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
- effettua le verifiche periodiche e straordinarie richieste;
- mette a disposizione della Direzione Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità l'archivio informatico delle dichiarazioni di conformità, delle richieste trasmesse e delle verifiche effettuate.

### **4. Obblighi del Datore di Lavoro**

**4.1** Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche:

- Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione).
- Invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con l'allegato modulo di trasmissione reperibile presso ISPEL o ARPA):

- All'ISPESL e all'ARPA per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di terra;
- All'ARPA per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- Effettua la regolare manutenzione.
- Fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

**4.2** Per impianti preesistenti all'entrata in vigore DPR 462/01 (23 gennaio 2002):

- Effettua regolare manutenzione.
- Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale). Ed inoltre:

**4.2.1** Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche (ISPESL, ASL o ARPA) e quindi esiste un verbale:

- Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con la data dell'ultima omologazione o verifica dell'impianto

e, se il biennio o il quinquennio è stato superato,

- chiede all'ARPA (o agli Organismi abilitati) l'effettuazione della verifica periodica.

**4.2.2** Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono mai stati sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche:

- Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) con la data della denuncia dell'impianto.

Se il biennio o il quinquennio è stato superato,

- chiede all'ARPA (o agli Organismi abilitati) l'effettuazione della verifica periodica.

**4.3** In caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali:

- Comunica all'ISPESL e all'ARPA l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche sostanziali apportate.